

PIANETA CARCERE

Trattamento, non intrattenimento

Maria Pia
Giuffrida

La circolare sulle "Aree educative degli Istituti" ¹ emanata nell'ottobre scorso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segna una tappa significativa in ordine all'esigenza di un rilancio del trattamento penitenziario, esigenza diffusamente avvertita a distanza di ben 30 anni dall'entrata in vigore della Legge 26 luglio 1975, n. 354 ².

Il divario tra l'obiettivo trattamentale/rieducativo della pena sancito dall'ordinamento vigente e la "capacità" dell'Amministrazione penitenziaria a dar seguito all'"obbligo a fare trattamento"- come si è espressa la Cassazione ³-, è infatti del tutto evidente, anzi si potrebbe affermare che la "forbice" si è ulteriormente allargata con l'entrata in vigore del DPR 230/00 ⁴. Il nuovo Regolamento di esecuzione rilanciando positivamente gli aspetti qualificanti della riforma penitenziaria e tra questi il rispetto dei diritti dei detenuti, il significato e le modalità del trattamento penitenziario e l'importanza del rapporto con il territorio, ha nei fatti- per usare una metafora- alzato il bersaglio, senza che a ciò corrispondesse un'azione tesa a raddrizzare efficacemente la mira.

1 Circolare 3593/6043 del 09.10.2003 della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - Uff. IV "Osservazione e trattamento intramurale". Cfr. versione integrale in www.dignitas.it

2 Legge 26 luglio 1975, n. 354. "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

3 Cass. Sez. I, sent. 24 giugno 82, Cagliari.

4 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà".

Il rapporto tra meta ideale e realtà concreta si è pertanto, in altre parole, ancor più diluito e lo spazio tra i due estremi è stato invaso dalla demotivazione degli operatori e dai ritualismi burocratizzanti della quotidianità, che smorza nei fatti l'attenzione al principio fondamentale dell'individualizzazione dell'osservazione e del trattamento, ricercando prioritariamente la certezza dell'adempimento formale.

Se le affermazioni fin qui fatte hanno il sapore di una ingenerosa generalizzazione occorre aggiungere, per stemperarle, che in numerose realtà l'investimento di energie e di mezzi è costante ed efficace grazie all'impegno professionale dei singoli operatori, secondo però impostazioni operative e metodologie di intervento assai diversificate, spesso estemporanee e quindi senza quelle visibilità e spendibilità che possono essere garantite soltanto con l'implementazione di un modello organizzativo, operativo e valutativo condiviso a livello nazionale.

La circolare sulle Aree educative nasce da queste riflessioni e dal conseguente convincimento che per frenare il "fallimento" del paradigma trattamentale occorre rivitalizzare le Aree educative degli Istituti, superando la burocratizzazione cui si accennava e recuperandone la potenzialità operativa, in linea con le previsioni dell'ordinamento penitenziario, ampiamente confermate dal nuovo regolamento di esecuzione.

Prima di citare alcuni passaggi fondamentali della circolare preme sottolineare che essa altro non fa se non una attenta rilettura della legge, degli articoli dell'ordinamento e del nuovo regolamento di esecuzione, mettendo in relazione tra di loro i diversi compiti istituzionali, "riordinandoli" all'interno di una architettura organizzativa ben definita, secondo il diverso livello di competenza e di significato.

In particolare si è fatto riferimento- in un'ottica progettuale rinnovata- a tre diversi livelli; e precisamente:


1. *Il livello della pianificazione politica* che attiene alla Direzione dell'Istituto⁵. I Direttori dovranno definire annualmente il *Progetto Pedagogico dell'Istituto* quale strumento attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e progetto che si intende realizzare con riferimento agli elementi del trattamento. Il *Progetto* definirà pertanto quali siano i soggetti, istituzionali e non, che collaborano al raggiungimento degli obiettivi; quali i livelli di accordo convenzionale, di coordinamento e integrazione operativa tra imprese, cooperative, associazioni, EELL e gli operatori penitenziari appartenenti all'area; quale il ventaglio di risorse e occasioni trattamentali praticabili nel singolo Istituto con riferimento alla popolazione penitenziaria nel suo insieme e a ogni singolo detenuto nel percorso individualizzato da definire. Il *Progetto pedagogico* dovrà contenere oltre agli aspetti descrittivi e organizzativi, le indicazioni metodologiche e la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché il bud-

5 *L'art. 3 del reg. di es. specifica che essi esercitano "...i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento e al controllo dello svolgimento delle attività dell'Istituto...; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli Istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'Amministrazione...", garantendo - avvalendosi del personale penitenziario - la sicurezza degli Istituti, condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento.*

get necessario sui vari capitoli di bilancio. Andranno altresì esplicitati i tempi e i modi della valutazione sui risultati del progetto medesimo.

2. Il livello dell'*organizzazione, gestione e del coordinamento operativo* che viene attribuito appropriatamente all'*Area educativa* e per essa in particolare al Capo Area. Due sono le dimensioni di impegno operativo dell'*Area educativa*: quella dello sviluppo delle attività e dei progetti trattamentali previste dal Progetto pedagogico e quella relativa alla organizzazione dell'osservazione e del trattamento individualizzato. Fondamentale è la sottolineatura che l'*Area* non comprende soltanto gli operatori penitenziari *strictu sensu* (educatori, assistenti sociali, polizia penitenziaria, esperti...) ma che in essa debbono confluire tutti i soggetti ex art. 17 e 78 o. p. ⁶ che collaborano con l'Istituto per le attività trattamentali secondo linee progettuali coerenti con il Progetto pedagogico, nonché gli altri soggetti istituzionali che gestiscono, per competenza, alcune attività trattamentali, quali, per esempio, gli insegnanti dei corsi scolastici o dei corsi di formazione professionale, e gli operatori delle ASL. È compito del Responsabile dell'*Area* coordinare tali soggetti favorendone lo scambio comunicativo con gli operatori penitenziari e implementando modalità di valutazione congiunta in ordine agli obiettivi attesi e ai risultati perseguiti.

3. Il livello operativo del *trattamento individualizzato* di cui è responsabile ciascun educatore: egli ha compiti propri, esclusivi, connessi alla sua peculiarità professionale che gli consente, utilizzando le tecniche e i metodi professionali, di instaurare con ogni detenuto un *rapporto dialogico* teso a favorire la motivazione ad aderire a un progetto trattamentale e più in generale al processo di risocializzazione. L'educatore è inoltre il perno di tutte le attività connesse all'osservazione e alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento: a tale operatore è affidata infatti la segreteria tecnica dell'*équipe* ⁷, nonché il compito di coordinare tutti gli altri operatori che confluiscono nel gruppo allargato di operatori (GOT) ⁸ e promuovere momenti di interazione interprofessionale che restano di basilare importanza per lo scambio di informazioni in ordine a ogni singolo caso. La circolare richiama fortemente il dettato normativo che all'art. 13 o. p. dispone che l'osservazione della personalità venga predisposta per tutti i condannati e internati fin dall'inizio dell'esecuzione, e proseguita quale attività propedeutica alla definizione del programma trattamentale da definire secondo criteri di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni di ciascun soggetto in esecuzione di pena. Viene richiamata in particolar modo l'importanza di promuovere l'*adesione consapevole del detenuto ai contenuti del programma*, siano essi riferiti al lavoro, alla scuola e a qualsiasi altro elemento del trat-



6 L'art. 17 riguarda le modalità di partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativi, mentre l'art. 78 disciplina la collaborazione degli assistenti volontari.

7 Comma 4 dell'art 29 reg. es.

8 La circolare opera una chiara distinzione tra il gruppo allargato (GOT) composto da tutti coloro che contribuiscono all'osservazione e trattamento dei diversi detenuti - e comprende quindi, oltre agli operatori penitenziari, anche i volontari, gli operatori delle istituzioni pubbliche o private del territorio, rappresentanti e operatori di cooperative, associazioni, imprese... - e l'*équipe*, ovvero il gruppo multidisciplinare presieduto dal direttore dell'istituto e composto, come recita l'art. 29 reg. es. , dal personale dell'Amministrazione (assistenti sociali, operatori di polizia penitenziaria, ...) e dagli esperti ex art. 80 o.p. che hanno svolto le attività di osservazione.

tamento. Il detenuto dovrà collaborare alla formulazione del programma di trattamento ⁹ e sottoscriverlo formalmente quale accettazione di un patto, di un impegno consapevole. Il piano di trattamento definirà quindi non valutazioni stereotipate e tantomeno *ipotesi generiche*- come spesso finora è accaduto- ma piuttosto *impegni e obiettivi precisi*, assunti dal condannato come propri e rispetto ai quali sarà possibile attuare una costante valutazione del comportamento dello stesso, della sua capacità di adesione al "patto" e di far suo un percorso di cambiamento possibile.

È nella definizione di questo ultimo livello che sta- a parere di chi scrive- il nucleo fondante della circolare, e nel forte richiamo in tutte le sue pagine all'importanza di *rimettere al centro* degli interventi *l'uomo condannato*.

Già nella premessa veniva infatti affermato: ...Parlare di un rilancio del trattamento significa quindi- in linea con la legge- restituire a ogni singolo detenuto una soggettività all'interno degli istituti penitenziari e più in generale dell'esecuzione della pena, "offrire" loro delle risorse/interventi trattamentali (art. 1 reg. di es.) rispetto alle quali essi hanno e/o possono trovare- in virtù del lavoro professionale degli operatori penitenziari e nella fattispecie dell'area educativa- la capacità di adesione e consenso, la volontà di sottoscrivere un "patto trattamentale" non implicito ma consapevole e dichiarato, di ricostruire, con dei valori socialmente accettabili, la solidarietà necessaria, di riscrivere il patto di cittadinanza rotto con la commissione del reato.

Accanto alla prospettiva trattamentale la circolare introduce- per la prima volta- una citazione esplicita circa l'importanza di dare attuazione alla *prospettiva riparativa*, affermando "L'obiettivo della rieducazione, non può prescindere ... dall'acquisizione da parte del singolo condannato di una volontà di cambiamento, nonché di una coscienza sulle condotte antigiuridiche poste in essere, e sulle conseguenze che il reato ha prodotto, e tra queste il danno provocato alla persona offesa...". Di indiscutibile importanza è quindi la riflessione che ogni ristretto deve sviluppare con il sostegno degli operatori "sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa", compito, questo, normativamente definito dall'art. 27 del nuovo reg. di es.

La portata del nuovo testo del regolamento è inequivocabile e obbliga a un giro di boa: impone di alzare la mira tarando gli interventi rispetto agli obiettivi del trattamento; esige una minore distanza tra ideale e reale, rispondendo all'obbligo a "fare trattamento" con modalità nuove, capaci di avvicinare il cuore dei problemi.


E se finora, come viene detto nella circolare, adempiendo i compiti di osservazione scientifica della personalità del detenuto e del suo comportamento, si è caduti nella stereotipia degli interventi; se spesso si è *intrattenuto* il detenuto *riempiendo* il tempo della pena, oggi, alla luce dell'art. 27, è il detenuto che diventa protagonista, è il detenuto che viene chiamato esplicitamente- con l'aiuto degli operatori- a riprendere un ruolo attivo e responsabile, a riflettere sulla sua vita, a ridefinire il suo vissuto rispetto alle azioni commesse, a colla-

borare alle scelte di contenuto e di senso del programma di trattamento, a *impegnarsi nei confronti delle vittime*.

Il dettato dell'articolo 27 è peraltro specularmente al contenuto dell'art. 118 che con riferimento ai soggetti in misura alternativa, afferma che essi devono essere aiutati ad "adempiere responsabilmente agli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti" e gli operatori debbono articolare i loro interventi di aiuto e supporto in un processo unitario e personalizzato caratterizzato "dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento...; da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata...".

Sfuggendo quindi alla tendenza autoreferenziale dell'istituzione e al conseguente mantenimento di prassi burocratiche rispondenti a un mero adempimento

RAPPORTO TRA NUMERO DI EDUCATORI E DETENUTI PER PROVEDITORATO



formale, l'applicazione degli articoli citati impone oggi agli operatori di dare al condannato l'occasione e il supporto per maturare una coscienza critica ed esprimere quel consenso consapevole a un progetto di cambiamento che è pregiudiziale ai fini di eventuali programmi trattamentali e impegni riparatori.

La circolare altro non è che un primo passo in questa direzione: a esso deve seguire l'impegno di ciascuno alla riflessione costruttiva su un rinnovato "fare professionale" che abbandoni modalità di osservazione che possono produrre una cristallizzazione del comportamento dei detenuti, assecondandone tendenze deresponsabilizzanti.

Si tratta invece di promuovere nei condannati, attraverso più dinamiche interazioni professionali, processi di responsabilizzazione che consentano loro di *condividere* obiettivi e significati tali da incentivarne la capacità di essere (di divenire) protagonisti reali del proprio percorso di trattamento.

C'è da notare altresì come le aree educative abbiano subito un processo di costante e progressiva burocratizzazione, con la codificazione di prassi e di attività che attengono a volte più a un ritualismo che a un'ottica progettuale, e che smorzano nei fatti l'attenzione al principio fondamentale dell'individualizzazione dell'osservazione e del trattamento, ricercando prioritariamente la certezza dell'adempimento formale [...]

L'ultima considerazione che si vuol esplicitare si riferisce al significato di trattamento, nel convincimento che, smorzatisi l'attenzione per il principio dell'individualizzazione dell'azione rieducativa, molte volte si fa piuttosto soltanto riferimento a una serie di attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta nel suo insieme, attività che spesso assumono il senso di un "intrattenimento".

La differenza che passa tra le attività di intrattenimento e il trattamento individualizzato, è che le prime di cui non si nega ovviamente la validità e la rilevanza nella difficile gestione della complessità del carcere- servono sostanzialmente a riempire dei tempi altrimenti vuoti, a smorzare le tensioni, a rendere occupato un tempo "inoccupato", a garantire spazi di socialità, avendo presumibilmente quindi anche una positiva ricaduta di significato sui singoli detenuti.

Il trattamento, cardine fondamentale della riforma penitenziaria del '75, finalizzato alla rieducazione e alla reintegrazione sociale del reo, presuppone invece la definizione- previa l'osservazione- di una ipotesi individualizzata il cui presupposto non può che essere l'adesione consapevole e responsabile del condannato. L'obiettivo della rieducazione, non può prescindere infatti dall'acquisizione da parte del singolo condannato di una volontà di cambiamento, nonché di una coscienza critica sulle condotte anti-giuridiche poste in essere, e sulle conseguenze che il reato ha prodotto, e tra queste il danno provocato alla persona offesa.

Preliminare quindi, e di ineliminabile importanza, nell'ambito dell'osservazione e nella prospettiva del trattamento, è l'espletamento- con il sostegno degli operatori- di una riflessione critica che ogni ristretto deve sviluppare "sulle condotte anti-giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa", compito questo normativamente definito dall'art. 27 del nuovo reg. di es., e rispetto al quale è opportuno attivare in ogni realtà momenti di riflessione e di approfondimento.

Sempre nell'ottica di riconsegnare significatività al dettato normativo, per la valutazione delle ipotesi da inserire nel piano di trattamento individualizzato, si terrà conto di tutti gli elementi del trattamento e di tutte le iniziative poste in essere dall'Istituto nell'ambito del Progetto pedagogico, acquisendo formalmente l'adesione del detenuto. Quest'ultimo sarà pertanto invitato a sottoscrivere un vero e proprio **patto trattamentale**.

Il piano di trattamento definirà quindi non ipotesi generiche ma impegni e obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato e rispetto ai quali sarà possibile attuare una costante valutazione sul comportamento dello stesso, sulla sua capacità di adesione al "patto", sugli aggiornamenti e modifiche da fare. Il buon esito del patto trattamentale di ogni singolo detenuto/internato, non può che concorrere alla riduzione della recidiva e all'aumento di un clima generale di sicurezza.

RAPPORTO NAZIONALE EDUCATORI/DETENUTI

